Formazione IFEL per i Comuni

Ciclo formativo 2013

IFEL Fondazione ANCI

DALLA SPENDING REVIEW ALLA LEGGE DI STABILITA': LE NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI

Relatore : Dott. Carlo Sartore

La presente dispensa è stata utilizzata in occasione della giornata formativa che si è svolta a Monza il 10 aprile 2013

La pubblicazione del presente Volume avviene per gentile concessione di Anutel. Le opinioni espresse nel presente lavoro sono attribuibili esclusivamente all'autore e non coinvolgono in alcun modo la Fondazione IFEL.

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
ANUTEL
Equità Fiscale per il Cittadino

Il corso ha la finalità di analizzare le novità introdotte dalla legge di stabilità al fine di poter definire una corretta previsione del bilancio per l'esercizio in corso. Verranno inoltre prese in esame le novità in materia di finanza pubblica per una corretta gestione del bilancio in vista dell'entrata in vigore della nuova contabilità pubblica.

INDICE

1) La legge di Stabilità e il bilancio 2013-2015

- *Il fondo di solidarietà e la clausola di salvaguardia*
- *La compartecipazione dello Stato sul gettito dell'IMU*
- *L'impatto su i bilanci della TARES*
- *Il fondo svalutazione crediti*

2) Le novità della Spending review (Dl n.95/2012)

- *Limiti di spesa e acquisti Consip*
- *Limiti di indebitamento*
- *Riduzione delle spese di personale*
- *Le locazioni passive, i buoni pasto e le altre disposizioni.*

3) Il Patto di Stabilità 2013-2015

- *Regole- nuovo ambito soggettivo*
- *Struttura*
- *Adempimenti*

4) Il Dl 174/2012 in materia di funzionamento degli enti locali

- *Il rafforzamento dei controlli*
- *Il ruolo del responsabile finanziario*
- *Altre disposizioni*

5) La nuova contabilità pubblica (DPCM 28.12.2011)

DALLA SPENDING REVIEW ALLA LEGGE DI STABILITA': LE NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI

Oltre ai vincoli imposti dal rispetto del Patto di Stabilità, il primo nodo che si incontra per redigere il bilancio per il 2013 è legato all'Imu 2012: gli incassi effettivi risultano spesso inferiori alle stime ministeriali, ma sono queste ultime a determinare le assegnazioni del fondo sperimentale di riequilibrio, il cui esatto ammontare non risulta quindi ancora noto. In base all'accordo raggiunto nella Conferenza stato-città il 1° marzo 2012, le spettanze sarebbero dovute essere stabilite entro lo scorso mese di febbraio, ma ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale.
Pertanto tali incognite si ripercuotono anche sul 2013, in quanto il dato del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 costituisce la base di partenza per stimare il nuovo fondo di solidarietà comunale, istituito dalla Legge di stabilità 228/2012.
Ad oggi nessun comune è in grado di sapere se e in quale misura dovrà concorrere ad alimentare il fondo (versando una quota del gettito Imu), o se viceversa ne sarà beneficiario. Incerto è anche l'impatto dei tagli previsti dal dl 95/2012, che per quest'anno valgono 2.250 milioni e che dovranno essere ripartiti sulla base dei consumi Siope 2011.
C'è poi la questione Tares e la maggiorazione per i servizi indivisibili. L'unica certezza è che lo Stato tratterrà 0,30 euro a mq, tagliando di un ulteriore miliardo le spettanze comunali, ma non si sa quali saranno le basi di calcolo e la banca dati a cui attingerà per operare le trattenute sui singoli comuni.
Un grosso problema è inoltre legato alla proroga a luglio del termine di pagamento della prima rata, che sta mettendo in ginocchio, sia i gestori che sono senza liquidità, sia i comuni che si trovano costretti ad erogare anticipazioni per evitare interruzioni del servizio e ricadute occupazionali.
I problemi sono ancora maggiori per gli enti in regime Tia, che avevano esternalizzato il servizio rifiuti, compresa la riscossione della tariffa, e che ora si trovano impossibilitati ad intervenire, poiché il bilancio assestato 2012, su cui si basa l'esercizio provvisorio 2013, non contempla i necessari stanziamenti tanto meno se consideriamo il regime dei dodicesimi, a cui sono costretti i comuni che non hanno ancora approvato il bilancio
L'auspicio inoltre è quello di avere un decreto legge che consenta di sbloccare 9 miliardi di euro per pagare le imprese e riprendere a fare investimenti. Il nome della delibera tipo di ANCI : si chiamerà «oggi pago» e porterà i comuni a sforare inevitabilmente il patto di stabilità. Il tutto mentre rimangono ancora da distribuire i maxi-tagli da 2,25 miliardi previsti dal decreto di luglio sulla revisione di spesa.
Anche i fabbricati rurali strumentali accatastati in categoria D10 costituiscono indubbiamente immobili produttivi, in relazione ai quali l'articolo 13, comma 8 del Dl 201/2011 (non abrogato) continua tuttavia a prevedere, come nello scorso anno, l'applicazione di una aliquota dello 0,2%, riducibile allo 0,1% da parte del Comune.
Non essendo stato previsto che i possessori di questi immobili possano versare l'imposta sulla base dell'aliquota agevolata a favore dello Stato, il gettito dei fabbricati rurali rimarrà di competenza dell'ente locale; tanto più che i rurali strumentali non sono necessariamente accatastati in D10, ma possono rientrare in categoria ordinaria (C6 o C2 destinato al ricovero di mezzi o attrezzature agricole, ma anche D1 o D7 destinati allo svolgimento di attività di trasformazione di prodotti agricoli), dal momento che - ai sensi del Dm Finanze del 26 luglio 2012 e della Circolare 2/2012 dell'agenzia del Territorio - il riconoscimento dei requisiti di ruralità è legato non più all'attribuzione della categoria A6 e D10, ma all'inserimento di apposita annotazione in visura, a prescindere dalla categoria catastale.
Siccome questi immobili devono essere assoggettati a un trattamento fiscale unitario, è evidente che non tutti i fabbricati produttivi di categoria D potranno essere chiamati a versare l'imposta allo Stato, in quanto, in presenza di un fabbricato iscritto in D1, D7 o D8, ma strumentale all'attività agricola, con annotazione riportata in visura, il gettito rimarrà di competenza del Comune e l'aliquota non potrà che rimanere quella ridotta.
Al contrario, rimarrà di competenza esclusiva dello Stato il gettito di un immobile di categoria D che, pur essendo strumentale all'attività agricola, sia privo della relativa annotazione catastale; che viene quindi ad assumere valore costitutivo non soltanto per la determinazione dell'aliquota applicabile (dallo 0,1% all'1,06%, con un aumento di oltre dieci volte) ma anche per l'individuazione del soggetto a cui l'imposta dovrà essere versata. Il tutto tenendo ferma la possibilità per lo Stato di variare (articolo 1, comma 380, lettera i) della legge 228/2012) non solo l'aliquota applicabile, ma anche la stessa individuazione dei fabbricati di categoria D che

dovranno versare l'imposta allo Stato, per garantire l'esatta compensazione tra la nuova riserva statale e la quota erariale 2012 ora devoluta ai Comuni.
Poiché il differenziale di gettito che lo Stato si dovrà assicurare dall'imposta del 2013 resta ancora da definire in modo preciso, il legislatore ha infatti previsto che tali dati potranno essere modificati a seguito della verifica del gettito 2012 entro il 31 marzo 2013.
Solo una volta accertati questi dati sarà possibile individuare il gettito 2013 dei singoli Comuni e la quota di imposta che ogni Ente dovrà destinare a finanziare il nuovo Fondo di solidarietà comunale, all'interno di un quadro normativo che evidenzia una situazione assolutamente in divenire, in cui, allo stato attuale, appare impossibile stabilire in modo preciso quali saranno gli esatti confini della quota di imposta che lo Stato si riserverà nel 2013 in relazione ai fabbricati di categoria D produttivi, coinvolgendo in questa incertezza anche le modalità applicative dell'imposta ai fabbricati strumentali.
Il programma del corso prevede una carrellata della normativa di seguito riportata

1) La legge di Stabilità e il bilancio 2013-2015
Il fondo di solidarietà e la clausola di salvaguardia
La compartecipazione dello Stato sul gettito dell'IMU
L'impatto su i bilanci della TARES
Il fondo svalutazione crediti

2) Le novità della Spending review (Dl n.95/2012)
Limiti di spesa e acquisti Consip
Limiti di indebitamento
Riduzione delle spese di personale
Le locazioni passive, i buoni pasto e le altre disposizioni.

3) Il Patto di Stabilità 2013-2015
Regole- nuovo ambito soggettivo
Struttura
Adempimenti

4) Il Dl 174/2012 in materia di funzionamento degli enti locali
Il rafforzamento dei controlli
Il ruolo del responsabile finanziario
Altre disposizioni

5) La nuova contabilità pubblica (DPCM 28.12.2011)

Per un ulteriore approfondimento tematico si illustrano di seguito gli argomenti e i contenuti principali della giornata. Nelle ultime pagine sono riportati i riferimenti normativi di interesse

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2013

IL fondo di solidarietà e la clausola di salvaguardia

Con la legge di stabilità per l'anno 2013, al fine di garantire una equa distribuzione di risorse , è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito in ragione:

- dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D (immobili produttivi);
- della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base;
- della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

Per l'anno 2013 la riduzione di risorse per i comuni determinata dalla "spending review" in 2 miliardi e 500 milioni è stata rideterminata in 2 miliardi e 250 milioni di euro per il solo 2013.
E' stata inoltre prevista una clausola di salvaguardia per evitare che la ripartizione del fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate con riferimento alle risorse disponibili di ciascun ente.
Il conto da pagare da parte dei comuni è pari a 4,5 volte i 500 milioni tagliati nel 2012. L'assegnazione doveva essere fissata con apposito decreto entro il 15 febbraio ma come sappiamo non si è trovato un accordo.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti ai Comuni saranno ridotte di 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La compartecipazione dello Stato sul gettito dell'IMU

Ai sensi del comma 380 della Legge di stabilità 2013, il gettito IMU dei fabbricati delle imprese sarà riservato dal 2013 allo Stato. La riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato viene compensata con il gettito dell'imposta municipale IMU, con esclusione degli immobili di categoria D. La manovra finanziaria per il 2013 dispone una riduzione delle risorse statali di oltre 3 miliardi di euro ad invarianza dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia a parità di gettito per lo Stato. Le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito del tributo e questo dovrebbe essere anche per il comparto delle amministrazioni locali.
La riserva allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (fabbricati destinati ad attività industriali o commerciali), sarà calcolata con l'aliquota standard del 7,6 per mille. I comuni potranno comunque aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme. La disciplina degli immobili classificabili nella categoria D è contenuta nell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; esso prevede che fino all'anno in cui sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita il valore di tali immobili è determinato secondo il criterio contabile. Ciò significa che dalla data di accatastamento il loro valore deve essere determinato non più in relazione ai costi contabilizzati ma in base al valore risultante dalla rendita. Il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 35/1999, ha affermato che il passaggio dal valore contabile a quello catastale non comporta né il recupero dell'imposta da parte del comune per gli anni pregressi né la richiesta di rimborso da parte del contribuente.

L'impatto sui bilanci della TARES

L'art. 14 del D.L. 201/2011 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che comprende sia la tassa commisurata al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia l'imposta relativa alla copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune. La legge di stabilità n. 228/2012 ha modificato alcuni commi fondamentali dell'art. 14 facilitando l'entrata in vigore, nonché l'applicazione del nuovo tributo. Con la legge di stabilità infatti è stato soppresso il previsto calcolo basato sulle superfici catastali, e quindi in base alla modifica introdotta, la superficie di riferimento per l'applicazione è

quella calpestabile già in possesso dei Comuni con le dichiarazioni dei contribuenti per la Tarsu, l a TIA1 o la TIA2.
Ai fini dell'attività di accertamento e controllo dei Comuni sarà comunque utilizzabile la superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura cautelativa minima dell'80%.
Come previsto dal comma 9-bis, tale regime resterà in vigore fintanto che si giungerà all'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, da effettuarsi in collaborazione con l'Agenzia del territorio.
Il nuovo tributo, accanto alla tassa per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, prevede l'imposta per la copertura dei costi indivisibili (ovvero quei costi erogati alla collettività senza essere imputati a soggetti specifici – Pubblica Illuminazione, vigilanza, manutenzione delle strade, ecc.) determinata in misura fissa pari a €.0,30 a metro quadrato.

Si ricorda che nel lontano 1997 con il D.Lgs. n. 22 veniva istituita la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) con la finalità di instaurare un prelievo di natura patrimoniale in grado di commisurare l'entità dell'importo da pagare alla reale quantità di rifiuti prodotti, con l'introduzione di un metodo di ripartizione potenziale della quantità di rifiuti prodotti in relazione alla tipologia di utenza ed all'area geografica di ubicazione del comune di riferimento.
A distanza di 12 anni (2009) la Corte Costituzionale sancisce la natura tributaria della TIA1, sollevando il problema della non applicazione dell'IVA ed il correlato rimborso della stessa ai contribuenti che indebitamente hanno provveduto al relativo versamento. Tra le varie problematiche emerse una delle più rilevanti è che la natura tributaria della TIA1 rendeva inapplicabile la riscossione dell'entrate ai soggetti gestori del servizio. Per risolvere la questione il Legislatore consente l'applicazione della TIA2, prelievo espressamente disciplinato dal Legislatore avente natura patrimoniale istituito con il D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale) nel quale vengono rivisti i concetti di privativa del servizio comunale e di assimilazione dei rifiuti speciali limitatamente alle utenze non domestiche (superiori a certe dimensioni). Peraltro occorre evidenziare come la TIA2 , non sia stata di fatto applicata e sia ancora in attesa dei decreti attuativi (mai emanati).

Nella situazione di confusione creata in cui comuni diversi presentano prelievi fiscali diversi, il Legislatore interviene disciplinando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 del nuovo tributo per i rifiuti e per i servizi.

PERSONALE

E' prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012 e che superano il limite dei 36 mesi, fino e non oltre il 31 luglio 2013. Tale proroga sarà subordinata ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e comunque previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.
Inoltre è prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto del limite massimo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni, di realizzare concorsi pubblici con riserva del 40 per cento dei posti per il personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione. Infine vi è la possibilità di valorizzare, nell'ambito dei pubblici concorsi, l'esperienza professionale maturata dal personale con almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La legge di stabilità per il 2013 interviene modificando lievemente la disciplina del patto di stabilità interno per il 2013-2016, lasciando inalterata la struttura del patto di stabilità interno.
Le principali modifiche riguardano:

- la base di calcolo: l'obiettivo del patto di stabilità interno deve essere calcolato sulla spesa media corrente del 2007-2009 invece che del 2006-2008
- introduzione di due nuovi indicatori per calcolare gli enti virtuosi

- anche per il 2013 viene finanziato il patto incentivato regionale per un importo di 600 milioni di euro, finalizzato alle spese in conto capitale.
- per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti per il 2013 è prevista una diversa percentuale per il calcolo del patto di stabilità interno.

Gli obiettivi programmatici per l'ente

Come detto, la legge di stabilità per il 2013, modifica la base di calcolo introducendo anche una percentuale diversa per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti.
Per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, gli Enti locali devono conseguire un saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore dell'obiettivo che si articola in due passaggi.
Come prima analisi tutti i Comuni quantificano la manovra applicando alla media triennale 2007-2009 della spesa corrente (impegni del Titolo I) le percentuali del:

- 15,8% dall'anno 2013 al 2015 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non virtuosi
- 13% per l'anno 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti. Dal 2014 al 2015 si applicherà la percentuale del 15,8%.

L'importo così ottenuto va neutralizzato del taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 per gli Enti sopra i 5.000 abitanti di 1,5 miliardi a partire dal 2011 e di un ulteriore miliardo a partire dal 2012.
Il secondo passaggio, tiene conto della virtuosità: gli Enti che rientrano nella classe dei virtuosi dovranno conseguire l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario di competenza mista pari a zero.

Per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge di stabilità prevede anche per il 2013 un miglioramento di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 (art 20 comma 3-bis del decreto legge 98/2011).
Sul pluriennale è consigliabile adottare un comportamento prudenziale di applicazione delle percentuali fissate per gli Enti non virtuosi.

La virtuosità

La legge di stabilità per il 2013 modifica gli indicatori di virtuosità introdotti dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011, prorogando al 2014 l'applicazione di alcuni parametri e introducendone due di nuovi:

- il valore delle rendite catastali
- numero degli occupati.

La versione definitiva considera quindi i seguenti elementi:

1. a decorrere dal 2014 prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
2. rispetto del Patto di Stabilità Interno;
3. a decorrere dal 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'Ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
4. autonomia finanziaria;
5. equilibrio di parte corrente;
6. a decorrere dal 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli Enti locali;
7. a decorrere dal 2014, effettiva partecipazione degli Enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
8. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
9. a decorrere dal 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente
10. valore delle rendite catastali

11. numero occupati

Come già previsto, l'individuazione degli enti virtuosi sarà determinata con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con la conferenza Stato città ed autonomie locali, e i comuni virtuosi conseguiranno un obiettivo strutturale pari a zero mentre i restanti Enti del comparto dovranno coprire gli importi dei benefici spettanti agli Enti virtuosi.

Il sistema dei monitoraggi e controlli del Patto di stabilità

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento costituisce inadempimento al Patto di Stabilità Interno e fa scattare tutte le sanzioni. La legge di stabilità 2013 prevede che nel caso in cui la trasmissione del rispetto del patto avvenga in ritardo ed entro i 60 giorni dall'approvazione del consuntivo, all'ente è fatto divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo(comma 26 lett. d).
Decorso invece il temine dei 60 giorni, il presidente dei revisore dei conto provvede direttamente all'invio della certificazione sottoscritta dai soggetti previsti dalla legge in qualità di commissario ad acta. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione.

Gli Enti locali devono in ogni caso inviare:
- gli obiettivi programmatici;
- il monitoraggio semestrale;
- la certificazione finale.

La certificazione finale, firmata oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno.
La Legge di stabilità 2013 introduce il comma 20 bis che stabilisce che i comuni entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto possono inviare una nuova certificazione se rileva un peggioramento del rispetto del patto di stabilità interno.

Il patto orizzontale nazionale
Il Patto orizzontale nazionale consente ai Comuni di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 15 luglio, un differenziale negativo (spazi finanziari di cui necessitano) o positivo (spazi finanziari che cedono) rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale. Decreto legge n. 16 del 2012 modificato dall'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012.
Agli Enti che cedono spazio finanziario viene riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell'obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Viceversa, per gli Enti che acquisiscono maggiori spazi finanziari, è previsto un peggioramento per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto nell'anno in cui è stata fatta la richiesta.
Sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato ha tempo fino al 10 settembre per aggiornare il prospetto degli obiettivi degli Enti interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo.

Patto verticale incentivato
Anche per l'anno 2013 sono confermate le disposizioni relative al Patto di stabilità orizzontale e verticale.
In particolare art 1 commi 93-bis e seguenti della legge di stabilità per il 2013, riporta il meccanismo del patto verticale incentivato. (commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 - "patto regionale verticale")
Con il meccanismo del Patto di Stabilità Regionale verticale, la norma stabilisce un contributo massimo di 800 milioni (200 milioni per le province e 600 per i comuni) condizionato a quanto le Regioni mettono a disposizione dei Comuni e delle Province in termini di spazi finanziari.
Le Regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi indicati previo accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro il 30 aprile 2013.

Le Regioni hanno tempo fino al 31 maggio 2013 (termine perentorio) per comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli spazi finanziari ceduti a ciascun Comune al fine della necessaria verifica.

Come precisato, molta parte sarà dedicata all'analisi delle principali novità normative introdotte dal D. L. N. 95/ 2012 ed in particolare si tratteranno nello specifico i seguenti temi:

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI (ARTICOLO 16)

I TAGLI AI COMUNI

Gli enti territoriali concorrono, anche mediante la riduzione di spesa per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

In caso di incapienza verrà operata una trattenuta dell'incasso IMU di competenza del Comune e versato allo Stato contestualmente all'IMU statale. Qualora anche l'IMU risulti incapiente il recupero è effettuato sulla disponibilità della contabilità speciale 1778 dell'Agenzia dell'Entrate – fondi di bilancio, che sarà poi reintegrata con successivi versamenti dell'IMU.

PERSONALE (Comma 8).

Si stabilisce che entro il 31 dicembre sia adottato un decreto previa intesa in conferenza stato città che fissi i parametri di virtuosità sulla cui base determinare una media nazionale del rapporto dipendenti e popolazione residente da considerare per operare le revisioni delle dotazioni organiche e poi mettere in moto i processi di mobilità, esubero e prepensionamento.

COMPENSAZIONE DI CREDITI ISCRITTI A RUOLO (Comma 10).

Nel caso in cui l'ente locale non versa all'agente della riscossione l'importo iscritto a ruolo entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato (modifica l'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 "*Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo")* , quest'ultimo, recupera tali importi mediante riduzione delle somme dovute dallo stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluso FSR. Nel caso in cui il recupero non sia possibile con tali modalità, l'agente della riscossione, dandone comunicazione al Ministero dell'interno, e al MEF procede alla riscossione coattiva.

LIMITE ALL'INDEBITAMENTO (Comma 11)

Viene finalmente fornita un'interpretazione autentica circa la possibilità di accendere nuovi mutui nel senso che l'ente dovrà rispettare il limite nell'anno di assunzione. Pertanto l'articolo 204 del d.lgs 267/2000, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi non supera l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate correnti.

Brevi cenni saranno riferiti alle:

Disposizioni relative al riordino istituzionale locale (Artt da 17 a 20).

All'articolo 17 si regola il processo di riordino delle province; All'articolo 18 si disciplina l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle relative Province.

All'articolo 19 vengono definite le funzioni fondamentali dei Comuni (ora 9 funzioni) e si disciplina l'esercizio associato per i Comuni sino a 5 mila abitanti. Le funzioni fondamentali comunali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (eliminata quindi la divisione tra sopra e sotto i 1.000 abitanti), ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La tempistica applicativa per associare le funzioni fondamentali prevede: 3 entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014. Si aggiunge che sono ridisciplinati i commi da 1-16 dell'articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni "speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici. Tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL.
All'articolo 20 si disciplinano i processi di fusione tra comuni, prevedendo che per le fusioni realizzate a decorrere dall'anno 2012, venga corrisposto un incentivo finanziario pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010.

Verranno trattati i temi di attualità con riguardo ai rapporti con le società pubbliche e quindi i riferimenti di cui alla:

RIDUZIONE DI SPESE, MESSA IN LIQUIDAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DI SOCIETA PUBBLICHE (ARTICOLO 4)

Comma 1. Prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che nell'anno 2011 hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013, ovvero privatizzate con procedura di evidenza pubblica – in questo caso entro il 30 giugno 2013 - cedendone l'intera partecipazione pubblica detenuta al 7 luglio 2012 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabile, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 2. In ogni caso le società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, se non effettuati in economia, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Comma 3. le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle società che erogano servizi di interesse generale, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi del codice appalti s.m.i., a Consip e Sogei, alle società finanziarie partecipate dalle Regioni ed alle società individuate con specifico DPCM, che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, in relazione ad esigenze di tutela della

riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. E' anche prevista l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolato se - per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento - non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In questo caso, l'amministrazione stessa, nel rispetto della tempistica dettata dal comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione con gli esiti della stessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante. L'Autorità deve esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione ed il parere è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 3 quater. Prevede che Consip svolga le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione nonché ai contratti-quadro, ai sensi delle vigenti normative. A tal fine Consip applica un contributo forfetario per spese di funzionamento in percentuale sul valore del contratto sottoscritto (art. 18, c. 3 del d. lgs. 177/2009).

Comma 4. Stabilisce che i Consigli di Amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. Per le *società a partecipazione diretta*, due membri devono essere dipendenti dell'amministrazione socia o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Per le *società a partecipazione indiretta* due membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione che partecipa nella società controllante o quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime e dipendenti della stessa società controllante. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio e alla società di appartenenza. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. In luogo del Consiglio di Amministrazione è comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione, successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).

Comma 5. Prevede che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta i Consigli di Amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri, secondo la complessità delle attività svolte e dovrà assicurare la presenza di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

Comma 6. Dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di cui agli artt. da 13 a 42 del cc (società, associazioni, fondazioni e comitati) che forniscono servizi all'amministrazione a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse

da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.

Comma 7. Sancisce, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti. E' consentita l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale, iscritte negli specifici registri, le organizzazioni di volontariato iscritte negli specifici registri, le associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative sociali, ai sensi delle vigenti normative nonché le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività cooperazione allo sviluppo, previste della vigenti disposizioni.

Comma 8. Prevede che dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione *in house*, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014 e le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.

Sempre in ambito di società verrà evidenziato il limite della spesa del personale al pari delle amministrazioni controllanti

LIMITE DI ASSUNZIONE PER LE SOCIETA' (Comma 9).
Per ottemperare al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (di cui all'articolo 9, comma 29, del decreto legge 78/2010 smi) dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano i limiti alle assunzioni previsti per le amministrazioni controllanti. Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 del dl 112/2008 smi. Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Verranno analizzate le novità introdotte in ambito di

RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LOCAZIONI PASSIVE (ARTICOLO 3)

LOCAZIONI PASSIVE

Al comma 1 è previsto che per il triennio 2012-2014 non viene applicato l'aggiornamento, all'indice Istat, del canone che tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, devono pagare per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Il comma 2 stabilisce che *"Alle Regioni e agli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità istituzionali"*.

Al comma 2bis viene resa facoltativa per i Comuni la concessione di uso gratuito di immobili propri alle Amministrazioni statali per finalità istituzionali. Si stabilisce infatti che "*Le Regioni e gli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000 possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà*".

Il comma 3 viene prevista la facoltà, per i Comuni, di recedere dai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 5 prevede che qualora manchino le condizioni soprarichiamate i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza. Le Amministrazioni hanno quindi il compito di individuare le soluzioni allocative alternative più vantaggiose dal punto di vista economico.

Successivamente viene precisato che l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione. Tale autorizzazione dovrà essere trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica e, in caso di esito negativo, gli atti verranno trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

DIMENSIONE DEGLI UFFICI (comma 9)

Tale comma integrando l'art. 2 della Legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) con l'aggiunta di 2 commi (222-bis e 222-ter) al comma 222 vengono ridotti gli spazi ad uso ufficio di cui disporranno le amministrazioni statali. Si fa riferimento ad un parametro compreso tra i 12 e i 20 metri quadrati per addetto in caso di nuova costruzione e tra i 20 e i 25 metri quadrati per addetto nel caso di strutture esistenti.

Tali disposizioni rappresentano principi di riferimento a cui i Comuni adeguano i propri ordinamenti, negli ambiti di propria competenza.

RIDUZIONE DI SPESE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARTICOLO 5)

Si introducono ulteriori vincoli su alcune voci di spesa, quali autovetture, riduzione buoni pasto, divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi. Si interviene nuovamente sul tema della

valutazione del personale stabilendo dei criteri per la distribuzione in fasce del personale ai fini del trattamento accessorio.

RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE STATISTICA E DEL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI (ARTICOLO 6)

VERIFICA DEI RAPPORTI CREDITORI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE (Comma 4)

A partire dal rendiconto 2012 i Comuni dovranno allegare una nota, certificata dai revisori, che evidenzi e motivi eventuali discordanze tra le poste messe a bilancio di debiti e crediti reciproci tra enti locali e società partecipate. Nel caso sussistano discordanze, gli enti locali dovranno provvedere a riallineare debiti e crediti entro il termine dell'esercizio finanziario

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Comma 17).

Tutti gli enti locali devono inserire nel bilancio preventivo un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi (tributari ed extra tributari) accumulati da più di cinque anni. Si tratta di una anticipazione dell'applicazione prevista dal decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili (D. lgs. n. 118/2011), attuativo del federalismo fiscale. Potranno essere esclusi dalla base di calcolo, previo parere dell'organo di revisione, quei residui per i quali i responsabili dei servizi competenti degli enti abbiano certificato le ragioni della persistenza del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DIVIETO DI ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI ENTI, AGENZIE E ORGANISMI (ARTICOLO 9)

Si prevede che le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano garantendo riduzione di oneri in misura non inferiore al 20% enti, agenzie, organismi che esercitano funzioni fondamentali degli enti locali. Tali disposizioni non si applicano alle aziende speciali, agli enti e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

LA NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA (DPCM 28.12.2011)

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali (rispetto ai quali sarà rivolta l'attenzione del presente approfondimento), sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Scopo del corso è quello di evidenziare i principali aspetti di interesse per gli enti locali nonché segnalare le novità normative e interpretative che si susseguiranno fino all'entrata in vigore del nuovo sistema contabile prevista per il 2014.

Si evidenziano di seguito le fonti normative di riferimento:

Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e la legge 24 dicembre 2012, n. 243
- Il pareggio di bilancio in Costituzione;
- Gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e l'indebitamento;
- La sentenza 70/2012 della Corte Costituzionale.

D.L. 112/2008 – convertito in Legge 133/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
- La spesa di personale;
- Il reclutamento del personale delle società pubbliche.

D.L. 78/2010 - convertito in Legge n. 122/2010 - Misure di stabilizzazione della finanza pubblica e per la competitività
- La manovra finanziaria e le altre disposizioni sugli Enti territoriali;
- La riduzione dei trasferimenti erariali e gli equilibri del bilancio 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Circolare n. 5 del MEF del 7 febbraio 2013 - Patto di stabilità interno

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
A.1 Enti di nuova istituzione; A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL; A.3 Roma capitale

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2013-2015
B.1 Indicazioni generali;B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi;B.3 Comunicazione dell'obiettivo;B.4 Riduzione degli obiettivi annuali

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO
C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza;C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento;C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea;C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3;C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento C.6 Altre esclusioni

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO
D.1 Fondo svalutazione crediti; D.2 Fondo pluriennale vincolato;D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO
E.1 Contenimento del debito; E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria;E.3 Contenimento della spesa;

F. PATTI DI SOLIDARIETÀ
F.1 Patto regionale verticale; F.2 Patto regionale verticale incentivato; F.3 Patto regionale orizzontale; F.4 Patto orizzontale nazionale; F.5 Patto regionale integrato; F.6 Tempistica

G. MONITORAGGIO

H. CERTIFICAZIONE

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno
Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;Limiti agli impegni per spese correnti
Divieto di ricorrere all'indebitamento; Divieto di procedere ad assunzioni di personale
Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce
I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno
I.4 L'attività di controllo della Corte dei conti

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

- Trasparenza per le società a partecipazione pubblica;
- Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche;
- Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione (art. 11);
- Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici (art. 12);
- Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (art 16);
- Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento;
- Utilizzo economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente per la contrattazione integrativa (art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
- Nuovo Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità (art 20);
- Riparto della manovra secondo criteri di virtuosità per gli enti locali;
- Modifica delle modalità di calcolo dell'indicatore relativo alle spese di personale (indicatore 40%, comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133);
- Disposizioni per lo sviluppo: disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

- Impatto sui bilanci degli Enti Locali

D.L. 201/2011 – convertito in Legge 214/2011 Decreto "Salva Italia" (Manovra "Monti")

- L' imposta municipale propria sperimentale (IMU);
- Il concorso alla manovra di finanza pubblica degli Enti Locali e ulteriori riduzioni di spese – applicazione dell'art. 28;
- Il fondo sperimentale di riequilibrio 2012 degli Enti Locali;
- La pressione tributaria locale nella programmazione di bilancio;

D.L. 1/2012 – convertito in Legge 27/2012 "Cresci Italia"

- Analisi delle norme rilevanti per la finanza locale;

Decreto n. 5/2012 - convertito in Legge 35/2012 "Semplifica Italia"

- Analisi delle norme rilevanti per la finanza locale;

Decreto n. 16/2012 , convertito in Legge 44/2012 "Semplificazioni tributarie"

- Analisi delle norme rilevanti per la finanza locale;

Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, Legge n. 94/2012 "Spending review 1"

- Norme di interesse per gli Enti Locali.

Decreto Legge 22 Giugno 2012 n. 83, Legge n. 134/2012 "Decreto Sviluppo"

- L'amministrazione aperta e il contratto di disponibilità

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, Legge 7 agosto 2012, n- 135 "Spending review 2"

- Norme di interesse per gli Enti Locali ;
- il fondo svalutazione crediti e la contabilizzazione delle spese di investimento;
- La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e i bilanci 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

- Controlli e gestione degli enti locali- Controlli interni e i controlli esterni
- Gli indicatori di criticità gestionale e finanziaria.
- La relazione di inizio e di fine mandato amministrativo (D.Lgs. 149/2011).
- Le norme sull'avanzo di amministrazione e la deficitarietà strutturale.
- Il controllo sulle partecipate.
- Il controllo strategico e il controllo degli equilibri di bilancio.

- La figura del responsabile economico – finanziario e i nuovi compiti.
- I lavori pubblici di somma urgenza.
- L'anticipazione di cassa del tesoriere.
- I contratti di servizio tra l'ente e le proprie partecipate.
- Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
- Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti.

Legge n. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Norme di rilievo per gli Enti Locali ed effetti sul sistema dei controlli.

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Legge di stabilità per l'anno 2013
- Norme di rilievo per gli Enti Locali.
- Il patto di stabilità per gli anni 2013 – 2015.

La nuova contabilità degli Enti Locali (DPCM 28.12.2011)
- L'armonizzazione dei sistemi contabili: prospettive di cambiamento degli schemi di bilancio e della contabilità degli Enti Locali (art. 2, lettera h), legge 5 maggio 2009, n. 42) – D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 172 del 26 luglio 2011);
- La sperimentazione della nuova contabilità;
- Il bilancio di competenza e di cassa, regole di finanza pubblica, la contabilità finanziaria e la contabilità economica, il nuovo principio di competenza finanziaria.